



Autorità per l'energia elettrica e il gas

Relazione tecnica
relativa alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificata dalla
deliberazione ARG/elt 125/10

TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE (TICA)

29 novembre 2010

Indice

PARTE PRIMA - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI. PRINCIPALI MOTIVAZIONI CHE HANNO CONDOTTO ALLA REVISIONE DELLE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE.....	5
I.1 Principali riferimenti normativi	5
I.2 Riferimenti regolatori.....	6
I.3 Le finalità della deliberazione ARG/elt 125/10.....	7
<i>I.3.1 La definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica.....</i>	7
<i>Definizione delle aree critiche e delle linee critiche.....</i>	8
<i>La presentazione delle garanzie nel caso di connessioni in aree critiche o su linee critiche</i>	10
<i>Open season.....</i>	11
<i>I.3.2 L'analisi più puntuale delle procedure che prima non trovavano regolazione nel TICA</i>	12
PARTE SECONDA - ANALISI DI DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE DEFINITE DAL TICA.....	14
II.1 Introduzione	14
II.2 Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC).....	14
II.3 Portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione	15
II.4 Richiesta di connessione	15
II.5 Livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione.....	16
II.6 Realizzazione delle connessioni in bassa e media tensione.....	16
<i>II.6.1 Modalità procedurali.....</i>	16
<i>Preventivo per la connessione</i>	17
<i>Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG).....</i>	18
<i>Accettazione del preventivo</i>	19
<i>Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni</i>	20
<i>Realizzazione e attivazione della connessione.....</i>	22
<i>Attivazione dell'open season.....</i>	24
<i>Indennizzi automatici</i>	25
<i>Agevolazioni previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	25
<i>Le procedure sostitutive previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di inerzia da parte del gestore di rete.....</i>	26
<i>II.6.2 Condizioni economiche.....</i>	26
<i>Il caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.....</i>	26
<i>Adempimenti relativi alle centrali ibride e agli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	27
<i>Il caso degli impianti non alimentati da fonti rinnovabili nè cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	28
<i>II.6.3 Condizioni tecniche.....</i>	28

	<i>Riferimenti regolatori</i>	28
	<i>Il contratto di connessione</i>	29
II.6.4	<i>Ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	29
	<i>Connessione di un lotto di impianti di produzione</i>	29
	<i>Realizzazione in proprio della connessione</i>	30
II.7	Realizzazione delle connessioni in alta e altissima tensione	31
II.7.1	Modalità procedurali	31
	<i>Il preventivo per la connessione</i>	31
	<i>Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)</i>	32
	<i>Accettazione del preventivo</i>	34
	<i>Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni</i>	34
	<i>Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD)</i>	37
	<i>Realizzazione e attivazione della connessione</i>	38
	<i>Attivazione dell'open season</i>	38
	<i>Indennizzi automatici</i>	39
	<i>A agevolazioni previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	39
	<i>Le procedure sostitutive previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di inerzia da parte del gestore di rete</i>	39
II.7.2	Condizioni economiche	39
	<i>Condizioni economiche nel caso di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	39
	<i>Condizioni economiche nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>	40
	<i>Condizioni economiche nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	41
	<i>Adempimenti relativi alle centrali ibride e agli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	42
II.7.3	Condizioni tecniche	43
	<i>Riferimenti regolatori</i>	43
	<i>Il contratto di connessione</i>	43
II.7.4	<i>Ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02</i>	43
	<i>Realizzazione in proprio della connessione</i>	43
II.8	Validità del preventivo accettato	44
II.9	Abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono	45
II.10	Modalità di coordinamento tra gestori di rete	46
II.10.1	<i>Caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione</i>	46
II.10.2	<i>Caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione ma comporta degli interventi su reti di altri gestori di rete</i>	47
II.11	Coordinamento tra richiedenti nel caso in cui l'impianto di rete sia condiviso e sia possibile la realizzazione in proprio del medesimo impianto di rete	48
II.12	Casi di decadenza del preventivo	48
II.13	Ulteriori disposizioni	49

PARTE TERZA - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 125/10 NEL CASO DI ITER DI CONNESSIONE GIÀ IN CORSO: L'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 125/10.....	50
III.1 Introduzione	50
III.2 Disposizioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione.....	50
III.3 Disposizioni relative alla comunicazione di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione	51
III.4 Disposizioni relative ai casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio	52
III.5 Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche	52
III.6 Validità e condizioni per l'escussione della garanzia.....	54

Il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)

Parte prima

Principali riferimenti normativi e regolatori. Principali motivazioni che hanno condotto alla revisione delle condizioni per l'erogazione del servizio di connessione

I.1 Principali riferimenti normativi

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) regola il servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi, erogato dai gestori di rete (imprese distributrici e Terna), applicando le disposizioni riportate nella normativa primaria. In particolare si ricorda:

- a) la legge n. 481/95 (articolo 2, comma 12) che ha dato mandato all'Autorità per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- b) il decreto legislativo n. 79/99 (articolo 9, comma 1) che ha previsto l'obbligo, in capo alle imprese distributrici, di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia;
- c) il decreto legislativo n. 387/03 (articolo 14)¹ che, recependo la direttiva europea 2001/77/CE, ha introdotto una serie di agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

¹ L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 inizialmente prevedeva che:

“Le direttive di cui al comma 1 [*condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi*]:

- a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
- b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
- c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
- d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
- e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
- f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.”

La legge n. 244/07 ha successivamente modificato l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, aggiungendo le seguenti lettere: “

- f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
- f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
- f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
- f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

- d) il decreto legislativo n. 20/07 (articolo 7)² che, recependo la direttiva europea 2004/8/CE, ha introdotto una serie di agevolazioni nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- e) la legge n. 244/07 che ha introdotto ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e che, limitatamente alle fonti rinnovabili, ha assegnato all’Autorità il potere di prevedere procedure sostitutive nel caso di inerzia da parte dei gestori di rete e il potere di gestire e risolvere, in modo vincolante, le controversie eventualmente insorte tra produttori e gestori di rete¹.

I.2 Riferimenti regolatori

Per richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica presentate ai gestori di rete fino al 31 dicembre 2008 il servizio di connessione continua ad essere regolato:

- nel caso di connessioni alle reti in bassa tensione, dalla deliberazione n. 89/07, recante “*Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV*”;
- nel caso di connessioni alle reti in media, alta e altissima tensione, dalla deliberazione n. 281/05, recante “*Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi*”.

Per richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica presentate ai gestori di rete dall’1 gennaio 2009, il servizio di connessione è regolato dall’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08³, recante “*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)*”.

Per richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica presentate ai gestori di rete dall’1 gennaio 2011, il servizio di connessione è regolato dall’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Quest’ultima deliberazione ha anche

-
- f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
 - f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.”

² L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che:

“I provvedimenti di cui al comma 1 [*condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi*]:

- a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
- b) fissano procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l’espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione della soluzione definitiva di connessione;
- c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
- d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
- e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
- f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
- g) possono prevedere, su conforme parere del Ministero dello sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l’accesso alla rete dell’elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola o micro-cogenerazione.”

³ Tali disposizioni si applicano anche alle richieste di connessione, alla rete con obbligo di connessione di terzi, delle linee elettriche di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005.

introdotto (con l'Allegato B) una serie di disposizioni che si applicano anche nel caso di iter per la connessione già in corso.

I.3 Le finalità della deliberazione ARG/elt 125/10

Con la deliberazione ARG/elt 125/10, l'Autorità ha introdotto nuovi elementi regolatori per:

- a) la definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- b) l'analisi più puntuale delle procedure che prima non trovavano regolazione nel TICA, con particolare riferimento al coordinamento tra gestori di rete;
- c) la definizione e la razionalizzazione delle procedure che, pur non essendo direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete, sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata. In particolare, è stato introdotto un vero e proprio "pannello di controllo" unico, realizzato e gestito da Terna nell'ambito del progetto GAUDI⁴ per gestire l'anagrafica degli impianti di produzione di energia elettrica, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete;
- d) la definizione di principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, per promuovere l'accesso alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica realizzati e di futura realizzazione. In particolare, sono stati definiti principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, riducendo il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione, evitando la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, promuovendo soluzioni per cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti o per lo sviluppo di nuove linee in media tensione.

Nel seguito vengono meglio precisate le prime due finalità della deliberazione ARG/elt 125/10.

1.3.1 La definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica

Complessivamente in Italia sono stati accettati preventivi per 107 GW sulla rete di trasmissione nazionale e per 23 GW sulla rete di distribuzione (dati aggiornati al 30 aprile 2010), a fronte di una potenza complessivamente installata pari a circa 105 GW alla fine del 2009 e ad una domanda di energia elettrica alla punta inferiore a 55 GW. In alcune regioni i preventivi accettati superano di gran lunga la capacità installabile sulla base dei piani energetici regionali. Appare pertanto impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate: è invece più probabile che vengano accettati preventivi per la connessione, prenotando la relativa capacità di rete, senza poi arrivare alla realizzazione concreta degli impianti di produzione. Tale situazione, soprattutto nelle zone dove la rete è una risorsa maggiormente scarsa, porta alla saturazione virtuale della capacità di rete che, pur essendo una saturazione "sulla carta", rende impossibile lo sviluppo di nuove iniziative.

⁴ GAUDI è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10.

Per risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti è necessario evitare che la prenotazione della capacità di rete non sia seguita dalla concreta realizzazione degli impianti di produzione⁵. Tale intervento si pone l'obiettivo di sfruttare al meglio ciò che è ad oggi disponibile, ferma restando l'esigenza dello sviluppo delle reti che continua ad avere un ruolo rilevante al fine di evitare la potenziale successiva saturazione reale.

Pertanto, vista la situazione descritta e tenendo conto dell'urgenza, l'Autorità ha ritenuto necessario definire forti linee di intervento. In particolare, con il documento per la consultazione DCO 15/10, l'Autorità ha proposto due possibili alternative:

- la prima consiste nella previsione che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- la seconda consiste nella definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione. Il valore della garanzia proposto in consultazione è commisurato al costo della soluzione più complessa, definita come la soluzione tecnica media di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto potrebbe essere connesso. Ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata.

La prima proposta (prenotazione della capacità di trasporto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni), come evidenziato da numerosi produttori e gestori di rete, potrebbe creare problemi e rallentamenti all'iter autorizzativo, soprattutto nel caso di procedimento autorizzativo unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03: ciò perché una eventuale modifica della soluzione tecnica per la connessione, conseguente alle mutate condizioni della rete, potrebbe comportare il riavvio di alcune parti del procedimento autorizzativo unico. I gestori di rete hanno anche evidenziato difficoltà a seguire gli sviluppi dei singoli iter autorizzativi, partecipando alle diverse fasi dei procedimenti, e l'onere della riformulazione di parte o tutti i preventivi già rilasciati e accettati a seguito dell'evoluzione dell'assetto di rete.

Sia i produttori che i gestori di rete hanno segnalato che la seconda proposta (presentazione di una garanzia finanziaria) sia quella da preferire in quanto di più semplice e immediata applicazione, vista anche l'urgenza degli interventi prospettati.

Anche tenendo conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione, tenendo conto dell'urgenza di un intervento, l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare lo strumento delle garanzie, confinandole nelle zone in cui si manifestano i problemi di saturazione delle reti.

Definizione delle aree critiche e delle linee critiche

Al fine di individuare le zone in cui si manifestano i problemi di saturazione delle reti, diventa prioritaria e fondamentale l'individuazione delle linee e delle aree di maggiore criticità nell'attuale assetto del sistema elettrico tramite criteri univoci e in particolare:

⁵ L'esigenza di definire interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica è stata avvertita anche dal legislatore: infatti l'articolo 1-septies, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ha previsto che l'Autorità definisca regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.

- nel caso di rete in media e bassa tensione, facendo riferimento alla prossimità di saturazione delle cabine primarie, e dei relativi trasformatori AT/MT, che servono le aree sottostanti (aree critiche);
- nel caso di rete in alta tensione, facendo riferimento alla prossimità di saturazione della capacità di trasporto nel caso delle linee (linee critiche) e aree (aree critiche);
- nel caso di rete in altissima tensione, facendo riferimento alla prossimità di saturazione della capacità di trasporto nel caso delle sole linee (linee critiche).

In particolare, nel caso di rete in altissima tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco, le linee critiche, ovvero le linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni.

Nel caso di rete in alta tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco:

- le aree critiche, ovvero le aree su cui insistono linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
- le linee critiche, ovvero le linee esterne alle aree critiche di cui al precedente punto, prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni.

I criteri proposti da Terna sono stati approvati dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 173/10 e, oltre ad essere allegati alla medesima deliberazione (Allegato A), sono pubblicati da Terna sul proprio sito *internet*.

Nel caso di rete in media e bassa tensione, il gestore di rete individua:

- con il colore bianco, tutte le aree diverse da quelle ai successivi punti;
- con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie, in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} > 0,5 * P_{c_{min}}$;
- con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} > P_{c_{min}}$;
- con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} - P_{c_{min}} > 0,9 * P_n$. Queste ultime sono individuate come aree critiche,

dove:

- *area* è una provincia o un insieme di comuni o un territorio comunale o una sua parte;
- $P_{c_{min}}$ è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell'area nel quarto d'ora in corrispondenza del picco minimo regionale;
- P_n è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l'area è sottesa;
- P_{imm} è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti.

Si noti che le formule tengono conto delle potenze richieste in immissione, non solo di quelle relative a impianti già realizzati, proprio con l'obiettivo di individuare, in modo univoco, le aree ove si manifestano fenomeni di saturazione virtuale delle reti.

Le aree e le linee critiche sono state pubblicate il 15 ottobre 2010. Entro il 30 giugno 2011 i gestori di rete (Terna e le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria), oltre alle aree e linee critiche, definiscono e pubblicano sui propri siti *internet* degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete.

Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i medesimi gestori di rete rendono disponibile sul proprio sito *internet* e trasmettono all'Autorità l'elenco delle sezioni AT/MT delle cabine primarie per le quali è stata riscontrata l'inversione di flusso per almeno:

- l'1% delle ore annue nella situazione attuale;
- il 5% delle ore annue nella situazione attuale.

Queste ultime informazioni sono rilevanti anche ai fini della promozione della realizzazione delle *smart grids*.

Le informazioni relative alle reti in altissima e alta tensione devono essere aggiornate ogni 8 mesi a decorrere dall'1 luglio 2011; le informazioni relative alle reti in media e bassa tensione devono essere aggiornate ogni 4 mesi a decorrere dall'1 luglio 2011.

Le informazioni relative alle aree e alle linee critiche sono vincolanti ai fini della presentazione della garanzia e dell'attivazione dell'*open season*, come di seguito descritto.

La presentazione delle garanzie nel caso di connessioni in aree critiche o su linee critiche

Nelle aree critiche e per le linee critiche, l'Autorità ha previsto che il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, all'atto dell'accettazione del preventivo, renda disponibile al gestore di rete una garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e un valore unitario differenziato in base al livello di tensione a cui dovrà essere erogato il servizio di connessione.

Tale valore unitario differenziato per livello di tensione è commisurato al costo della soluzione tecnica convenzionale di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto dovrebbe essere connesso⁶ e quindi pari a:

- 20.250 €/MW nel caso di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €/MW nel caso di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €/kW nel caso di connessioni alle reti in bassa tensione.

Ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata.

La garanzia è stata intesa dall'Autorità come corrispettivo per l'occupazione della capacità di rete correlato al periodo temporale durante cui viene prenotata; corrispettivo che viene trattenuto nel caso in cui la realizzazione dell'impianto di produzione non vada a buon fine. Per questo motivo l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che:

- il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso non siano ancora ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e nel caso l'area o linea su cui dovrà essere connesso sia critica, entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo, renda disponibile al gestore di rete una garanzia di importo pari a quello sopra riportato. Tali garanzie si aggiungono a quella eventualmente già presentata all'atto dell'accettazione del preventivo e si applicano anche nei casi in cui alla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della richiesta di connessione non era verificata la condizione di area critica o di linea critica;
- la garanzia possa essere trattenuta o escussa dal gestore di rete nei casi di decadenza del preventivo, ivi inclusi i casi in cui tale decadenza deriva dall'esito negativo del procedimento autorizzativo unico ovvero dell'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione;

⁶ I valori unitari differenziati per livello di tensione derivano dalle configurazioni tipiche di reti elettriche su diversi livelli di tensione: ciò perché i valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e si propongono di riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti.

- la medesima garanzia possa essere trattenuta o escussa anche in caso di rinuncia da parte del richiedente, in misura pari al 70% del totale.

Le garanzie sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le eventuali garanzie versate dal richiedente, per connessioni in alta e altissima tensione, qualora non abbia versato il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della STMD.

Qualora non venga presentata la garanzia, ove necessaria, all'atto dell'accettazione del preventivo, il medesimo preventivo decade.

Qualora non venga presentata la garanzia, ove necessaria, entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo (comma 33.6 del TICA), i gestori di rete, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, sono tenuti a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, presenta la garanzia; in caso contrario, il preventivo decade, i depositi cauzionali già versati non vengono restituiti ovvero le fidejussioni già presentate vengono escusse.

Le garanzie terminano la propria validità alla data di completamento dell'impianto di produzione, come riportata nella comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto inviata dal richiedente al gestore di rete. Qualora abbiano la forma di un deposito cauzionale, vengono restituite dal gestore di rete, maggiorate degli interessi legali, entro 2 mesi dalla data di completamento dell'impianto di produzione.

Tutte le garanzie presentate, qualora abbiano la forma di un deposito cauzionale:

- nei casi di decadenza del preventivo, come descritti al paragrafo II.12, non vengono restituite;
- nei casi di rinuncia da parte del richiedente, vengono restituite per il 30% dal gestore di rete, maggiorate degli interessi legali, entro 2 mesi dalla data di completamento dell'impianto di produzione;
- nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, vengono trattenute limitatamente all'entità del medesimo corrispettivo.

Tutte le garanzie presentate, qualora abbiano la forma di fidejussioni bancarie:

- nei casi di decadenza del preventivo, come descritti al paragrafo II.12, vengono escusse dal gestore di rete;
- nei casi di rinuncia da parte del richiedente, vengono escusse per il 70% dal gestore di rete;
- nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, vengono escusse limitatamente all'entità del medesimo corrispettivo.

Tutti i proventi derivanti dall'escussione delle garanzie sono destinati, per il tramite dei gestori di rete, a Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera h), dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, alimentato dalla componente UC₃.

Vista l'urgenza dell'intervento, l'Autorità ha esteso la garanzia anche agli iter di connessione già in corso, altrimenti non sarebbe stato possibile contenere i problemi di saturazione virtuale delle reti che già oggi appaiono molto rilevanti: di ciò si darà evidenza nella terza parte della presente relazione.

Open season

Nelle aree critiche, i gestori di rete possono attivare forme di *open season*. Ciò significa che possono essere definite delle finestre temporali (3 mesi nel caso della media tensione e 6 mesi nel caso dell'alta tensione) durante le quali i gestori di rete raccolgono le richieste di connessione e poi darne seguito al

termine della finestra stessa: ciò al fine di consentire l'analisi congiunta di più richieste di connessione e di pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete.

1.3.2 L'analisi più puntuale delle procedure che prima non trovavano regolazione nel TICA

Con la modifica e integrazione del TICA sono state definite in modo più puntuale alcune procedure che prima non trovavano regolazione, senza modificare la struttura generale del provvedimento. Tutte queste innovazioni si applicano solo nel caso di richieste di connessione presentate dall'1 gennaio 2011.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno proceduralizzare gli aspetti che prima erano lasciati alla libera iniziativa delle parti, al fine di disporre di procedure univoche sull'intero territorio nazionale e al fine di evitare complicazioni nei casi in cui la rete è una risorsa scarsa. In tali situazioni infatti possono nascere problemi derivanti da difficoltà nel coordinamento tra gestori di rete o tra produttori, comportando ritardi nella realizzazione della connessione.

Tra le principali novità si ricorda che:

- 1) sono state definite le *procedure per il coordinamento tra gestori di rete* al fine di prevedere tempistiche certe. In particolare, il coordinamento tra gestori di rete è stato regolato nei casi in cui:
 - la connessione debba essere effettuata alla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione;
 - la connessione debba essere effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore;
 - a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna,al fine di prevedere tempistiche certe e, al contempo, consentire forme di auto-coordinamento tra i gestori di rete interessati che possano tenere conto delle peculiarità delle reti.
- 2) Nel caso di *realizzazione in proprio di un impianto di rete per la connessione*, è stato previsto che:
 - il gestore di rete preveda la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengano regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere;
 - all'atto dell'accettazione del preventivo venga comunque versato l'anticipo del corrispettivo per la connessione al fine di evitare che la realizzazione in proprio dell'impianto venga scelta in modo strumentale;
 - il corrispettivo che rimane in capo ai richiedenti sia sempre pari a quello che avrebbero sostenuto nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione fosse stato realizzato dal gestore di rete; ciò al fine di evitare che la realizzazione in proprio dell'impianto venga scelta in modo strumentale e tenuto conto del fatto che, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi che rispettano i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02 (gli unici per cui può essere scelta la realizzazione in proprio), i corrispettivi per la connessione, seppur convenzionali o riferiti a soluzioni standard, sono già correlati alla potenza in immissione richiesta;
 - qualora l'impianto di rete per la connessione sia asservito a più impianti di produzione, si attuino opportune forme di coordinamento tra i diversi richiedenti, al fine di indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete;

- 3) è stato introdotto l'obbligo, in capo a Terna e alle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, di predisporre entro il 30 giugno 2011 un *portale informatico per la gestione delle procedure per la connessione*, al fine di semplificare gli iter di connessione, rendendoli più trasparenti;
- 4) è stato previsto che le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichino e trasmettano all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri *piani per lo sviluppo delle reti*, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, devono essere resi pubblici e trasmessi i piani di realizzazione o potenziamento di linee in alta tensione o cabine primarie di trasformazione AT/MT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee in media tensione, ivi inclusa l'eventuale elettrificazione di nuove aree;
- 5) sono stati introdotti *obblighi informativi in capo ai gestori di rete* al fine di migliorare lo scambio di informazioni per prevenire situazioni di criticità sulle reti;
- 6) è stato previsto che nel *contratto di connessione* siano regolati, oltre che i rapporti tra il gestore di rete e il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.

Parte seconda
Analisi di dettaglio delle condizioni per la connessione definite dal TICA

II.1 Introduzione

Nella Parte seconda della presente Relazione tecnica vengono descritte nel dettaglio le condizioni procedurali, economiche e tecniche per la connessione definite dal TICA, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10 e vigenti nel caso di richieste di connessione inviate ai gestori di rete a partire dall'1 gennaio 2011.

II.2 Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)

I gestori di reti pubblicano, sui propri siti *internet*, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione; le MCC sono predisposte conformemente al TICA. Terna e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all'Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione.

Le MCC devono prevedere:

- le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto dal TICA;
- le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e, ove prevista, della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD);
- i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
- le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l'esercizio delle opzioni consentite dal TICA in materia di gestione dell'iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione;
- le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione;
- le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il valore convenzionale della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento, intesa come la potenza massima dell'intera infrastruttura per la connessione nelle normali condizioni di esercizio indipendentemente dal reale grado di utilizzo di tale infrastruttura per l'impianto di produzione;
- gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
- le condizioni e le modalità di presentazione dell'eventuale garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) e dell'eventuale escussione;
- le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo e dell'eventuale corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito dell'iter autorizzativo;

- le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete nei casi consentiti dal TICA;
- le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti, dando indicazioni in merito alle procedure per la realizzazione in proprio di tali impianti, sulla base di quanto indicato nel TICA;
- la specifica tecnica sulla misura, predisposta completando quella definita da Terna, sentito il GSE, per le parti di propria competenza, funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini della misura.

Le soluzioni tecniche convenzionali, prevedono l'individuazione delle parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione⁷ (nei limiti consentiti dal TICA) e le parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione⁸. Dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:

- potenza di connessione;
- livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
- tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
- topologia della rete elettrica esistente;
- eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.

II.3 Portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione

Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 mesi dalla data di implementazione del portale medesimo.

II.4 Richiesta di connessione

Le richieste di connessione sono riferite al valore della potenza in immissione richiesta; tale valore è pari al valore della potenza complessivamente disponibile per l'immissione di energia elettrica, dopo gli interventi da effettuare, senza che l'utente sia disconnesso.

Le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10 MW devono essere presentate all'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale; le richieste di connessione per potenza in immissione uguale o maggiore a 10 MW devono essere presentate a Terna. Nel caso di adeguamenti di

⁷ L'impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione (insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:

- una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
- una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.

⁸ L'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione. Pertanto, l'impianto di rete per la connessione non comprende eventuali sviluppi della rete esistente.

connessioni già esistenti, le richieste devono essere presentate al gestore della rete a cui l'impianto è già connesso.

Le richieste di connessione vanno effettuate secondo un modello standard elaborato dai gestori di rete e dovranno contenere le informazioni di cui al comma 6.3 del TICA.

Il richiedente può indicare, nella richiesta di connessione, un punto esistente sulla rete al quale dovrà riferirsi il gestore di rete per la determinazione del preventivo per la connessione.

Alla presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a versare un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. Tale corrispettivo è definito per fasce di potenza richiesta in immissione, come di seguito indicato in tabella 1.

Corrispettivo	Valore della potenza richiesta in immissione
100 euro	fino a 50 kW
200 euro	superiore a 50 kW e fino a 100 kW
500 euro	superiore a 100 kW e fino a 500 kW
1.500 euro	superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW
2.500 euro	superiore a 1.000 kW

- tabella 1 -

II.5 Livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione

Il servizio di connessione è erogato in bassa tensione per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, mentre è erogato in media tensione per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW.

Tali condizioni non escludono la possibilità di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori rispettivamente a 100 kW o a 6.000 kW.

Nel caso in cui la connessione sia già esistente, il servizio di connessione è erogato tramite il punto di connessione già esistente e al livello di tensione della connessione esistente, nei limiti di potenza già disponibile.

Il livello di tensione di erogazione del servizio non individua necessariamente il valore della tensione dell'impianto di rete per la connessione. Ciò significa che, ad esempio, per l'erogazione del servizio in bassa tensione l'impianto di rete può essere realizzato in media tensione, se necessario secondo le scelte effettuate dall'impresa distributrice, con il vincolo, però, che sia realizzata una cabina di trasformazione media/bassa tensione che rimane nella titolarità dell'impresa distributrice.

Nel caso in cui si richieda la connessione per un impianto di produzione di energia elettrica in presenza di una connessione in prelievo esistente, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica; ciò significa che il cliente può mantenere invariata la potenza relativa al proprio contratto in prelievo anche se installa un impianto di produzione per il quale richiede una potenza in immissione superiore.

II.6 Realizzazione delle connessioni in bassa e media tensione

II.6.1 Modalità procedurali

Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, l'Autorità ha definito modalità procedurali standard e condizioni economiche convenzionali al fine di introdurre elementi di maggior semplicità per i

produttori titolari di impianti di piccola e media taglia, tenendo conto della standardizzazione che, nella maggior parte dei casi, contraddistingue tali connessioni.

Preventivo per la connessione

Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni necessarie, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi. Tale tempo deve, al massimo, essere pari a:

- 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche indicate sopra. Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto nel paragrafo II.10.

Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di accettazione del preventivo. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello per la messa a disposizione del preventivo. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di messa a disposizione del preventivo, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo; in caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.

Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali (articolo 13 del TICA), anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

Il preventivo deve avere la validità di 45 giorni lavorativi e deve, tra l'altro:

- recare la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) definita secondo i criteri definiti nel TICA e nelle MCC del gestore di rete;
- riportare l'elenco delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
- indicare il corrispettivo per la connessione, evidenziando la parte, pari al 30% del totale, che il richiedente deve versare all'atto di accettazione del preventivo, e la restante parte che il richiedente deve versare dopo la realizzazione delle opere necessarie all'assestamento delle infrastrutture dell'impianto di rete per la connessione presso il punto di connessione;
- indicare le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione per l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione.

Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

Nel caso in cui il richiedente nella richiesta di connessione abbia indicato un punto esistente sulla rete al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione del preventivo per la connessione, il

preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente, tranne il caso in cui a parere del gestore di rete possa esistere una soluzione alternativa che consenta la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione; qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete e il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza. All'atto della comunicazione di accettazione del preventivo, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta; l'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:

- decorrente dalla predetta data di comunicazione;
- trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
- alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)

La STMG, ad eccezione degli impianti separati con tratti di mare dalla terraferma, non prevede la presenza di impianti di utenza per la connessione compresi tra il confine di proprietà del produttore a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. Pertanto, in generale e fatte salve diverse esigenze del produttore, la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi avviene al confine di proprietà.

La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico. La STMG comprende:

- la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali definite dal gestore di rete nelle MCC;
- l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
- la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al punto precedente, con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione. In questo caso deve essere prevista una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
- i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.

La STMG deve essere accompagnata da un documento che indichi:

- i tempi di realizzazione degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione, al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- i tempi di realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione, al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni.

Gli interventi di cui sopra devono essere accompagnati dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale.

Gli eventuali interventi sulle reti elettriche che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione, sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.

I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione; gli eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente al gestore di rete l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.

Accettazione del preventivo

Se il richiedente intende accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:

- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 30% del totale del corrispettivo per la connessione, calcolato come indicato nel paragrafo II.6.2. Qualora l'iter autorizzativo dovesse avere esito negativo, il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo maggiorato del tasso legale di interesse e il preventivo decade;
- nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
- nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito a un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. Inoltre è

consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili.

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione si distinguono due procedure, in funzione del tipo di procedimento autorizzativo di cui si avvalga il richiedente (autorizzazione unica, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, ovvero procedimenti autorizzativi diversi dall'autorizzazione unica).

▪ *Attività da svolgere nel caso del procedimento di autorizzazione unica*

Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.

Entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.

Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico.

▪ *Attività da svolgere nel caso del procedimento diverso dall'autorizzazione unica*

Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente.

Entro 30 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il gestore di rete è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.

Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione in capo al gestore di rete, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui sopra è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione (non comprende quindi i costi sostenuti per l'iter autorizzativo associato all'eventuale sviluppo della rete esistente).

Entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.

Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo.

Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione; il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui sopra è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.

Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, abbiano avuto esito negativo:

- nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali

maturati. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione da parte del gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;

- nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

▪ *Attività comuni ai diversi procedimenti autorizzativi*

Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione e relative agli interventi sulla rete esistente ove previsto, ovvero dalla data di comunicazione da parte del richiedente dell'ottenimento di tutte le medesime autorizzazioni qualora l'iter autorizzativo sia stato interamente gestito dal richiedente, il gestore di rete, qualora necessario, invia al richiedente il preventivo aggiornato.

Il richiedente, ai sensi dell'articolo 36 del TICA, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, registra il medesimo impianto all'interno del GAUDÌ presente sul portale informatico di Terna e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto.

Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 30 giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.

Realizzazione e attivazione della connessione

Il richiedente, dopo aver accettato il preventivo, è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie all'asestamento delle infrastrutture dell'impianto di rete per la connessione presso il punto di connessione e, una volta ultimate tali opere, deve darne comunicazione al gestore di rete inviando anche la documentazione attestante il pagamento del restante 70% del corrispettivo per la connessione.

Il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione. Tale tempo deve, al massimo, essere pari a:

- 30 giorni lavorativi, nel caso di lavori semplici⁹;
- 90 giorni lavorativi, nel caso di lavori complessi¹⁰, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo km.

⁹ I lavori semplice sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura.

Nel caso in cui per la realizzazione della connessione risulti necessario effettuare interventi sulla rete di alta tensione, il tempo di realizzazione della connessione è indicato dal gestore di rete nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applica quanto previsto nel paragrafo II.10.

Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini previsti al comma 9.6 del TICA, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto dal medesimo comma per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete.

Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dall'eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.

Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Qualora la conclusione dei lavori dell'impianto di produzione sia successiva alla conclusione della realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Il gestore di rete predispose il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente che, dopo averlo completato e sottoscritto, lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.

Il gestore di rete, in occasione delle operazioni preliminari al primo parallelo, verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori. Qualora vi sia corrispondenza tra i dati e qualora il richiedente abbia:


- sottoscritto il regolamento di esercizio;
- ottenuto l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
- sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata, ovvero qualora non abbia sottoscritto un contratto di fornitura si applichi quanto previsto dal comma 10.11, lettera c), del TICA,

il gestore di rete procede ad effettuare il primo parallelo dell'impianto e ad attivare la connessione.

Entro 2 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ.

La seguente figura 1 riassume le modalità procedurali standard che ogni gestore di rete e ogni richiedente sono tenuti a rispettare in bassa e media tensione.

¹⁰ I lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici.



- figura 1 -

Attivazione dell'open season

Nelle aree critiche, come definite al paragrafo I.3.1, il gestore di rete può prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza trimestrale. L'*open season* può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori di rete, come previsto al paragrafo II.10, ovvero anche per le altre richieste di connessione. In ogni caso, l'*open season* non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.

Nei casi di attivazione dell'*open season*, le tempistiche per la messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche relative all'eventuale attivazione delle procedure di coordinamento tra gestori di rete decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.

Il gestore di rete che intende attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne dà informativa sui propri siti *internet* con almeno un mese di anticipo, specificando almeno:

- la tipologia di *open season*, definendo se riguarda solo le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori di rete ovvero anche le altre richieste di connessione;
- la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*.

L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

Indennizzi automatici

Il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nei seguenti casi:

- ritardo nella messa a disposizione del preventivo (comma 7.1 del TICA);
- ritardo nella messa a disposizione del preventivo per il quale è stata richiesta la modifica prima dell'accettazione (comma 7.5 del TICA);
- ritardo nella messa a disposizione dell'eventuale preventivo aggiornato a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni (comma 9.10 del TICA);
- ritardo nella presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo al gestore di rete (comma 9.6 del TICA);
- ritardo nella messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo (comma 9.9 del TICA);
- ritardo nell'invio al richiedente, nel caso si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, degli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi (comma 16.2 del TICA);
- ritardo nell'effettuare il collaudo per la messa in esercizio dell'impianto di rete, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione (comma 16.5 del TICA);
- ritardo nella restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, versato dal richiedente, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo (comma 9.11 del TICA);
- ritardo nella restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, già versato dal richiedente, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione (comma 16.6 del TICA);
- ritardo nella restituzione, qualora positiva, della differenza tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG, e il corrispettivo per la connessione, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione (comma 16.6 del TICA).

Il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico pari al maggior valore tra 20 euro/giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 giorni lavorativi.

Il gestore di rete è tenuto a comunicare al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

Agevolazioni previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

I gestori di rete trattano in via prioritaria le richieste di connessione e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi che rispettano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 rispetto agli impianti tradizionali. A tal fine, le tempistiche richiamate nel presente paragrafo, nel caso di connessioni di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che rispettano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, possono subire modifiche, stabilite dai gestori di rete nelle proprie MCC, fino a raddoppiare.

Le procedure sostitutive previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di inerzia da parte del gestore di rete

L'Autorità, a fronte della segnalazione da parte del richiedente, può avviare la procedura sostitutiva (prevista dalla legge n. 244/07) nei seguenti casi:

- superamento di 60 giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- superamento di 120 giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione.

II.6.2 Condizioni economiche

Il caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

Il corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$
$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6.000$$

dove:

- $CP_A = 35 \text{ €/kW}$ e $CM_A = 90 \text{ €/(kW}\cdot\text{km)}$;
- $CP_B = 4 \text{ €/kW}$ e $CM_B = 7,5 \text{ €/(kW}\cdot\text{km)}$;
- P è la potenza ai fini della connessione, pari al maggiore valore tra zero e la potenza aggiuntiva richiesta in immissione (a sua volta pari alla differenza, se positiva, tra la potenza richiesta in immissione e la potenza già disponibile per la connessione prima degli interventi);
- D_A è la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione MT/bt esistente da almeno 5 anni;
- D_B è la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione AT/MT esistente da almeno 5 anni.

Nei casi di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM di cui sopra devono essere moltiplicati per 2, mentre nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, i predetti corrispettivi CM e CP sono moltiplicati per 3.

Nei casi di nuova connessione, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a:

$$\min \begin{cases} A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6.000 \end{cases}$$

dove, oltre ai termini già definiti prima:

- D_{cavo} è la lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato;
- D_{aereo} è la lunghezza reale della linea di connessione realizzata in linea aerea;
- D_{totale} è la lunghezza reale della linea di connessione, pari alla somma di D_{cavo} e D_{aereo} .

Nei casi di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a:

$$\min \begin{cases} A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6.000 \end{cases}$$

Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete:

- per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
- per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

I gestori di rete, nelle proprie MCC, in alternativa a quanto previsto sopra e fino a importi individuati dai medesimi e non superiori a 2.000 euro, prevedono un unico versamento del corrispettivo per la connessione all'atto dell'accettazione del preventivo.

Infine, il corrispettivo esclude i costi di gestione delle autorizzazioni che dovranno essere versati separatamente ai gestori di rete, se gestite dai medesimi, nonché i costi di collaudo che dovranno essere versati all'impresa distributrice nel caso in cui il richiedente decida di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (si veda il paragrafo II.6.4).

Il corrispettivo per la connessione, come sopra definito, è convenzionale, non dipende dal punto di connessione né dall'effettiva distanza di connessione; inoltre, i corrispettivi CP e CM della formula A sono riferiti ai costi medi delle soluzioni di connessione in bassa tensione, mentre i corrispettivi CP e Cm della formula B sono riferiti ai costi medi delle soluzioni di connessione in media tensione.

BOX 1 - POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE

La potenza ai fini della connessione è determinata secondo la seguente sequenza.

*Prima del processo di connessione si valuta la **potenza già disponibile per la connessione (PDC)** come il valore massimo tra la **potenza già disponibile in immissione (PDI)**, che è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione e la **potenza già disponibile in prelievo (PDP)** che è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato.*

$$PDC = \max\{PDI; PDP\}$$

*Noto il valore della **potenza in immissione richiesta (PIR)**, che costituisce l'oggetto principale della richiesta di connessione, si valuta la **potenza aggiuntiva richiesta in immissione (PAR)** che è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione.*

$$PAR = PIR - PDC$$

A questo punto, la potenza ai fini della connessione (P) è pari al maggiore valore tra zero e la potenza aggiuntiva richiesta in immissione.

$$P = \max\{0; PAR\}$$

Adempimenti relativi alle centrali ibride e agli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al precedente paragrafo, il richiedente deve:

- trasmettere al gestore di rete, oltre che al GSE, all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'attestazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
- dimostrare per 4 anni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dall'anno di entrata in esercizio fino al terzo anno solare successivo incluso, che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Qualora non siano verificate tali condizioni per uno o più anni, per ogni anno il richiedente versa una penale al gestore di rete pari al 25% del corrispettivo per la connessione definito nel preventivo che si riferisce alla richiesta di connessione della medesima centrale ibrida. I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al precedente paragrafo, il richiedente deve:

- trasmettere al gestore di rete, oltre che al GSE, all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
- dimostrare per 4 anni mediante le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02, per il primo periodo di esercizio¹¹ e per i 3 anni solari successivi, che sono verificate le condizioni della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che costituiscono l'impianto di produzione di energia elettrica cogenerativo. Qualora non siano verificate tali condizioni per uno o più anni, per ogni anno il richiedente versa una penale al gestore di rete pari al 25% del corrispettivo per la connessione definito nel preventivo che si riferisce alla richiesta di connessione del medesimo impianto di produzione di energia elettrica cogenerativo. I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

Il caso degli impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

Il corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 è pari al massimo tra il corrispettivo definito per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard, pubblicate dall'impresa distributrice unitamente ai relativi costi medi.

II.6.3 Condizioni tecniche

Riferimenti regolatori

Le regole tecniche di connessione sono indicate:

- per le connessioni in media tensione, nella norma CEI 0-16 allegata alla deliberazione ARG/elt 33/08 e alla deliberazione ARG/elt 119/08;
- per le connessioni in bassa tensione, nelle regole tecniche di connessione autonomamente adottate dalle imprese distributrici. Al momento è in corso un gruppo di lavoro presso il CEI finalizzato alla definizione di una norma di validità nazionale.

¹¹ Il primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore, definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Il contratto di connessione

I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni previste nel TICA e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.

II.6.4 Ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

Connessione di un lotto di impianti di produzione

Un lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti di produzione che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione.

Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere un lotto di impianti di produzione, deve presentare una richiesta di connessione, unica per ciascun lotto di impianti di produzione. Tale richiesta deve indicare per ogni impianto appartenente al lotto, oltre ai dati e alle informazioni previste nel caso di un singolo impianto di produzione, anche il numero degli impianti che fanno parte del lotto e la potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il corrispettivo per la messa a disposizione del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta.

Il gestore di rete predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di una connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto. Qualora necessario, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete come previsto nel paragrafo II.10.

Qualora la potenza in immissione richiesta per l'intero lotto non superi 6.000 kW, si applicano le condizioni previste per le connessioni alle reti in bassa e media tensione; nel caso in cui la potenza in immissione richiesta sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni previste per la connessione alle reti in alta e altissima tensione.

Nel caso in cui si applichino le condizioni per la connessione previste per le reti in bassa e media tensione, i parametri D_A e D_B per il calcolo dei corrispettivi per la connessione sono determinati considerando la media delle distanze calcolate relativamente a ciascun punto di connessione degli impianti di produzione appartenenti al lotto.

Qualora un medesimo richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche per la messa a disposizione del preventivo e per la realizzazione della connessione, per le richieste di connessione successive alla prima, sono raddoppiate.

Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.

Realizzazione in proprio della connessione

Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, al richiedente è data facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna. Il gestore di rete può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

In questi casi, all'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente invia, oltre a quanto previsto per l'accettazione del preventivo, la richiesta di realizzazione in proprio della porzione di impianto per la connessione secondo quanto specificato nel preventivo per la connessione.

Il gestore di rete, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal TICA, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal TICA. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.


A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il richiedente invia al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti da realizzare al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.

A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del termine dei lavori, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti realizzati. I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG, e il corrispettivo per la connessione previsto nel preventivo. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.

Nel caso di lotto di impianti di produzione, l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio della connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata qualora tutte le connessioni siano erogate ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV.

La seguente figura 2 riassume le modalità procedurali standard, al netto degli iter autorizzativi, che ogni gestore di rete e ogni richiedente sono tenuti a rispettare per le connessioni in media tensione, nel caso in cui il richiedente realizzi in proprio l'impianto di rete per la connessione.



- figura 2 -

II.7 Realizzazione delle connessioni in alta e altissima tensione

II.7.1 Modalità procedurali

Il preventivo per la connessione

Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione e le altre tempistiche ritenute utili dal gestore di rete sono definiti nelle MCC del medesimo gestore.

Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto nel paragrafo II.10.

Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di accettazione del preventivo. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello per la messa a disposizione del preventivo. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di messa a disposizione del preventivo a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un

nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo; in caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.

Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali della nuova soluzione richiesta dal richiedente, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

Il preventivo ha la validità definita dal gestore di rete nelle proprie MCC e deve, tra l'altro:

- recare la STMG per la connessione definita secondo i criteri previsti dal TICA e identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione;
- indicare il corrispettivo per la connessione, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC;
- indicare le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione per l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione.

Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

Nel caso in cui il richiedente nella richiesta di connessione abbia indicato un punto esistente sulla rete al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione del preventivo per la connessione, il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente, tranne il caso in cui a parere del gestore di rete possa esistere una soluzione alternativa che consenta la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione; qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete e il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza. All'atto della comunicazione di accettazione del preventivo, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta; l'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:

- decorrente dalla predetta data di comunicazione;
- trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
- alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)

La STMG per la connessione può prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione.

La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico. La STMG comprende:

- la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali definite dal gestore di rete nelle MCC;

- l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
- la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti di cui al punto precedente. In questo caso deve essere prevista una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
- i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.

La STMG deve essere accompagnata da un documento che indichi;

- i tempi di realizzazione degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione, al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- i tempi di realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione, al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni.

Gli interventi di cui sopra devono essere accompagnati dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale.

Gli eventuali interventi sulle reti elettriche che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione, sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.

I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione; gli eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui il gestore di rete sia Terna, al fine di tenere conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, di non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico, la medesima Terna:

- al fine di sviluppare la rete, definisce soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione secondo modalità appositamente definite nelle proprie MCC, ad eccezione di esplicite richieste da parte del richiedente;
- al fine di razionalizzare lo sviluppo di rete, evita la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, ad eccezione di esplicite richieste da parte dei richiedenti;
- con particolare riferimento alle zone in cui pervengono numerose richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale, si coordina con l'impresa distributrice territorialmente competente al fine di valutare l'interesse della medesima impresa distributrice a sviluppare una rete in media tensione a partire da uno o più stalli AT/MT realizzati da Terna;

- in caso di connessioni su linee in alta tensione e qualora non si possa dare seguito a quanto indicato nel punto precedente, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di rete, propone soluzioni in cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti. In questi casi rimane ferma l'erogazione del servizio di connessione in alta tensione, eventualmente prevedendo, ai fini della misura, opportuni algoritmi per riportare all'alta tensione i dati di misura rilevati in media tensione sui singoli impianti.

Accettazione del preventivo

Se il richiedente intende accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:

- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo. Qualora l'iter autorizzativo dovesse avere esito negativo, il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo maggiorato del tasso legale di interesse e il preventivo decade;
- nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
- nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito a un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, è tenuto a ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione. A seguito della richiesta di ricomprensione:

- il gestore di rete, entro tempistiche definite nelle proprie MCC, modifica il preventivo, tenendo conto del fatto che l'infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante;
- gli oneri di esercizio e gestione di tali parti di impianto non possono essere posti a carico del richiedente.

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione si distinguono due procedure in funzione del tipo di procedimento autorizzativo di cui si avvalga il richiedente (autorizzazione unica, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 55/02, ovvero procedimenti autorizzativi diversi dall'autorizzazione unica).

▪ *Attività da svolgere nel caso del procedimento di autorizzazione unica*

Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento

unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.

Entro 120 giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.

Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico.

▪ *Attività da svolgere nel caso del procedimento diverso dall'autorizzazione unica*

Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione.

Entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 120 giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il gestore di rete è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.

Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione in capo al gestore di rete, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti cogenerativi che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui sopra è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione (sono quindi esclusi i costi eventualmente sostenuti per l'iter autorizzativo associato allo sviluppo della rete esistente).

Entro 120 giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.

Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo

entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo.

Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione; il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti cogenerativi che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui sopra è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.

Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, abbiano avuto esito negativo:

- nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione da parte del gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;
- nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

▪ *Attività comuni ai diversi procedimenti autorizzativi*

A seguito del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione e della relativa connessione, il richiedente presenta al gestore di rete istanza per l'ottenimento della STMD, allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative all'elaborazione della STMD, nonché l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna, qualora non fosse già stata trasmessa. Il gestore di rete elabora ed invia al richiedente la STMD entro tempistiche definite dal medesimo nelle proprie MCC.

Il richiedente, ai sensi dell'articolo 36 del TICA, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, registra il medesimo impianto all'interno del GAUDÌ presente sul portale informatico di Terna e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto.

Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 45 giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.

Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD)

La STMD è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la connessione, ove prevista, e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:

- dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
- dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione limitatamente al medesimo livello di tensione a cui viene erogato il servizio di connessione;
- dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi relativi agli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente che si rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.

I costi di cui sopra non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti e i costi degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei corrispondenti interventi previsti nella STMG, fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della STMG derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.

I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione previste dal TICA. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

Realizzazione e attivazione della connessione

Il periodo di validità della STMD, il tempo per la realizzazione della connessione e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nel TICA, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.

Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere verificabile sulla base di idonea documentazione.

Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione, il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Il gestore di rete predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente che, dopo averlo completato e sottoscritto, lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.

Il gestore di rete, in occasione delle operazioni preliminari al primo parallelo, verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori. Qualora vi sia corrispondenza tra i dati e qualora il richiedente abbia:

- sottoscritto il regolamento di esercizio;
- ottenuto l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
- sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata, ovvero qualora non abbia sottoscritto un contratto di fornitura si applichi quanto previsto dal comma 23.7, lettera c), del TICA,

il gestore di rete procede ad effettuare il primo parallelo dell'impianto e ad attivare la connessione.

Entro 2 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ.

Attivazione dell'open season

Nelle aree critiche, come definite al paragrafo I.3.1, il gestore di rete può prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza semestrale. L'*open season* non riguarda le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.

Nei casi di attivazione dell'*open season*, le tempistiche previste dal gestore di rete per la messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche relative all'eventuale attivazione delle procedure di coordinamento tra gestori di rete decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.

Il gestore di rete che intende attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne dà informativa sui propri siti *internet* con almeno un mese di anticipo, specificando almeno la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*.

L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

Indennizzi automatici

Il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nei seguenti casi:

- ritardo di messa a disposizione del preventivo;
- ritardo di messa a disposizione della STMD.

Il gestore di rete è tenuto a versare, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, un indennizzo automatico, come definito al comma 28.3 del TICA, per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione.

Agevolazioni previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

Le procedure sostitutive previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di inerzia da parte del gestore di rete

L'Autorità, a fronte della segnalazione da parte del richiedente, può avviare la procedura sostitutiva (prevista dalla legge n. 244/07) nei seguenti casi:

- superamento di 60 giorni lavorativi di ritardo di messa a disposizione del preventivo e della messa a disposizione della STMD;
- superamento di 120 giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione.

II.7.2 Condizioni economiche

Condizioni economiche nel caso di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

All'atto della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della STMD, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative all'elaborazione della STMD. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:

- 2.500 euro;
- il prodotto tra 0,5 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 50.000 euro.

All'atto dell'accettazione della STMD, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo per la connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle proprie MCC. Tale corrispettivo è complessivamente pari ai costi relativi all'impianto di rete per la connessione, limitatamente al medesimo livello di tensione a cui viene erogato il servizio di

connessione, e ai costi relativi agli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente che si rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.

Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della STMD, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo per la connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione.

In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Condizioni economiche nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili

All'atto della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della STMD, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative all'elaborazione della STMD. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:

- 1.250 euro;
- il prodotto tra 0,25 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 25.000 euro.

All'atto dell'accettazione della STMD, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo per la connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle proprie MCC. Tale corrispettivo è pari a:

- il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione (esclusi i costi derivanti da eventuali interventi sulle reti esistenti) e il parametro-soglia di cui alla tabella 2 e
- il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita nelle MCC facendo riferimento a condizioni normali di funzionamento.

I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.

Nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, si applicano i medesimi corrispettivi previsti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della STMD, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo per la connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione.

In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli

eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili	
Connessioni in alta e altissima tensione	
Plc (parametro per linea in cavo)	100 k€/km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (parametro per linea aerea)	40 k€/km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea.

- tabella 2 -

Condizioni economiche nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

All'atto della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della STMD, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative all'elaborazione della STMD. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:

- 2.000 euro;
- il prodotto tra 0,4 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 40.000 euro.

All'atto dell'accettazione della STMD, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo per la connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle proprie MCC. Tale corrispettivo è pari a:

- i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione (esclusi i costi derivanti da eventuali interventi sulle reti esistenti) e
- il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita nelle MCC facendo riferimento a condizioni normali di funzionamento.

I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della STMD, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo per la connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione.

In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Adempimenti relativi alle centrali ibride e agli impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi precedentemente descritti, il richiedente deve:

- trasmettere al gestore di rete, oltre che al GSE, all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'attestazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
- dimostrare per 4 anni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dall'anno di entrata in esercizio fino al terzo anno solare successivo incluso, che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Qualora non siano verificate tali condizioni per uno o più anni, per ogni anno il richiedente versa al gestore di rete una penale pari al 30% della differenza tra:
 - il corrispettivo per l'elaborazione della STMD per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, e
 - il corrispettivo per l'elaborazione della STMD per impianti alimentati da fonti rinnovabili;e una penale pari al 30% della differenza tra:
 - il corrispettivo per la connessione per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, e
 - il corrispettivo per la connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili.

I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi precedentemente descritti, il richiedente deve:

- trasmettere al gestore di rete, oltre che al GSE, all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
- dimostrare per 4 anni mediante le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02, per il primo periodo di esercizio¹² e per i 3 anni solari successivi, che sono verificate le condizioni della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che costituiscono l'impianto di produzione di energia elettrica cogenerativo. Qualora non siano verificate tali condizioni per uno o più anni, per ogni anno il richiedente versa al gestore di rete una penale pari al 30% della differenza tra:
 - il corrispettivo per l'elaborazione della STMD per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, e
 - il corrispettivo per l'elaborazione della STMD per impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02;e una penale pari al 30% della differenza tra:
 - il corrispettivo per la connessione per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, e
 - il corrispettivo per la connessione per impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

¹² Il primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore, definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno.

II.7.3 Condizioni tecniche

Riferimenti regolatori

Le regole tecniche di connessione sono indicate:

- per le connessioni in alta tensione sulle reti di distribuzione, nella norma CEI 0-16 allegata alla deliberazione ARG/elt 33/08 e alla deliberazione ARG/elt 119/08;
- per le connessioni in alta e altissima tensione sulla rete di trasmissione nazionale, nel Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato da Terna ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, in conformità alle direttive definite dall'Autorità con deliberazione n. 250/04. Il Codice di trasmissione e di dispacciamento è disponibile sul sito *internet* di Terna.

Il contratto di connessione

I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni previste nel TICA e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.

II.7.4 Ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

Realizzazione in proprio della connessione

Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, al richiedente è data facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna. Il gestore di rete può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

In questi casi, all'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente invia, oltre a quanto previsto per l'accettazione del preventivo, la richiesta di realizzazione in proprio della porzione di impianto per la connessione secondo quanto specificato nel preventivo per la connessione.

Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede, all'interno del contratto di connessione le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal TICA, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal TICA. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete elabora comunque la STMD che deve essere assunta dal richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione degli impianti. A seguito dell'accettazione della STMD, il richiedente invia al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti

al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.

A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.

Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti. I costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente, anche in caso di esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti, completa le attività di propria competenza e ne perfeziona l'acquisizione. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la parte del corrispettivo eventualmente già versato dal medesimo richiedente, maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMD, e il corrispettivo per la connessione. Le condizioni di pagamento sono definite nelle MCC, prevedendo tempistiche non superiori a 5 anni dalla definizione della STMD. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.

II.8 Validità del preventivo accettato

Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:

- 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione;
- 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
- 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,

ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Il richiedente è tenuto a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse al gestore di rete.

Nel caso in cui i termini di cui sopra non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 giorni,

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando:

- il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
- la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le predette comunicazioni periodiche terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

Il richiedente è tenuto a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse al gestore di rete.

Qualora le dichiarazioni sopra descritte non vengano inviate al gestore di rete entro le tempistiche previste, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

II.9 Abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono

A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all'interno del GAUDÌ e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto, contestualmente alla comunicazione di ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione.

La registrazione dell'anagrafica impianto all'interno del GAUDÌ avviene secondo modalità stabilite da Terna in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla deliberazione ARG/elt 124/10, e consiste nell'inserimento delle seguenti informazioni:

- dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica dell'impianto ivi incluso il codice di rintracciabilità previsto dal TICA;
- dati relativi al punto di connessione (codice POD, potenza in immissione, potenza in prelievo, livello di tensione, ecc.);
- dati relativi alla destinazione commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- eventuali incentivi che verranno richiesti per l'impianto in oggetto.

Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione, ivi inclusi i dati presenti sullo schema unificare firmato dal tecnico abilitato, con particolare riferimento alla taglia dell'impianto e alle informazioni relative al punto di connessione. Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ, abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDÌ.

Dopo aver ottenuto dal gestore di rete l'abilitazione alla registrazione delle unità di produzione (UP) sul GAUDÌ, il richiedente procede alla registrazione delle UP in cui verrà suddiviso l'impianto. A tal fine, il richiedente:

- definisce le singole UP in cui verrà suddiviso l'impianto;
- inserisce su GAUDÌ lo schema unifilare del medesimo impianto redatto in coerenza con la specifica tecnica sulla misura;
- conferma la destinazione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e l'eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente;
- indica l'utente del dispacciamento delle singole UP.

Nel caso di impianti per i quali il richiedente ha indicato la volontà di accedere al ritiro dedicato o allo scambio sul posto o alla tariffa fissa onnicomprensiva, all'atto della validazione commerciale della UP, il sistema GAUDÌ provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. In tali casi si applica quanto previsto rispettivamente dalle deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 74/08 e ARG/elt 1/09.

A seguito dell'inserimento sul GAUDÌ dello schema unifilare, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure:

- effettua controlli inerenti la compatibilità delle apparecchiature di misura con i propri sistemi di telelettura e con la specifica tecnica di misura;
- carica sui propri sistemi l'anagrafica tecnica delle apparecchiature di misura;
- si coordina con Terna e, se necessario, con il GSE, al fine di verificare se la posizione delle apparecchiature di misura è compatibile con le diverse esigenze di sistema;
- procede, di concerto con il richiedente, a compilare la scheda tecnica di misura di ciascuna UP e a inserirla su GAUDÌ per l'approvazione dei diversi soggetti interessati (GSE e Terna);
- dopo aver ottenuto le approvazioni di cui al precedente punto, provvede ad interrogare i vari misuratori e a verificare la correttezza dei dati acquisiti e, se l'esito delle verifiche è positivo, procede a sottoporre l'Allegato 5 al contratto di dispacciamento alla firma del richiedente e ad abilitare le UP sul GAUDÌ, ai fini della misura.

A seguito della registrazione delle UP e dell'abilitazione delle UP ai fini della misura, Terna valida le UP tenendo conto di quanto previsto dal Codice di rete. Successivamente, Terna verifica la sottoscrizione, da parte del richiedente o di un suo mandatario, del contratto di dispacciamento in immissione ed effettua l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ.

Si noti che non tutte le parti del sistema GAUDÌ saranno disponibili all'1 gennaio 2011: fino alla loro completa disponibilità si applicano modalità transitorie definite da Terna, ai sensi dell'articolo 39, comma 39.2, del TICA.

II.10 Modalità di coordinamento tra gestori di rete

Il coordinamento tra gestori di rete può essere necessario nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione ovvero nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione ma comporta interventi su reti gestite da altri gestori.

II.10.1 Caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione

Qualora la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), il primo gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica

di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione.

Il secondo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal primo gestore, si coordina con il primo gestore anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria vengono trasferiti al secondo gestore qualora sia quest'ultimo ad erogare il servizio di connessione; in caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo al primo gestore.

Entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento ne dà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le tempistiche previste dal TICA.

Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche del presente paragrafo, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

II.10.2 Caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione ma comporta degli interventi su reti di altri gestori di rete

Qualora per la connessione alla rete del gestore (primo gestore) a cui viene presentata la richiesta di connessione siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore), ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.

Le predette forme di coordinamento devono essere definite dai gestori di rete coinvolti e rese pubbliche sul sito *internet* dei medesimi, previa comunicazione all'Autorità, specificando le tempistiche relative alle varie attività, anche in relazione alle MCC di ciascun gestore di rete.

Nei casi in cui si presentino le casistiche sopra descritte, il primo gestore richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza.

A seguito del coordinamento tra i gestori di rete, il primo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del TICA.

Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche del presente paragrafo, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

II.11 Coordinamento tra richiedenti nel caso in cui l'impianto di rete sia condiviso e sia possibile la realizzazione in proprio del medesimo impianto di rete

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, i richiedenti sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete.

Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal TICA. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti.

I richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione condiviso, dandone comunicazione al gestore di rete. In caso contrario, il gestore di rete o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.

II.12 Casi di decadenza del preventivo

I casi di decadenza del preventivo, diversi dal caso di rinuncia da parte del richiedente, sono i seguenti:

- mancata presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico (o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione qualora non si applichi il procedimento autorizzativo unico) comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, entro:
 - 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione;
 - 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione;
 - 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione;
 - 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione,dalla data di accettazione del preventivo per la connessione (commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA);
- esito negativo del procedimento autorizzativo unico o dell'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente (commi 9.11 e 21.11 del TICA);
- mancata realizzazione dell'impianto di produzione entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante (commi 9.14 e 21.14 del TICA);
- mancato invio della comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, entro:
 - 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione;

- 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
- 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,

ovvero di mancato inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro i medesimi termini, a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente: in questi casi occorre aggiornare il gestore di rete con cadenza periodica di 120 giorni, fino all'effettivo inizio dei lavori (comma 31.3 del TICA);

- mancata presentazione della garanzia all'atto dell'accettazione del preventivo (comma 33.5 del TICA);
- mancata presentazione della garanzia entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo (comma 33.6 del TICA).

II.13 Ulteriori disposizioni

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, il gestore di rete rilevi, in almeno due distinti mesi nell'anno solare, immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile:

- modifica il valore della potenza in immissione richiesta;
- ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, applicando al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.

Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete sia in prelievo che in immissione e qualora i prelievi non siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 (Testo Integrato Connessioni – TIC) e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA.

Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete in immissione e in prelievo e qualora i prelievi siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, si applicano unicamente le disposizioni previste dal TICA.

Nel caso di richiesta di adeguamento di connessione esistente, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza già disponibile in prelievo.

Parte terza

Applicazione delle disposizioni introdotte dalla deliberazione ARG/elt 125/10 nel caso di iter di connessione già in corso: l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10

III.1 Introduzione

Le disposizioni descritte nella Parte terza della presente Relazione tecnica, previste nell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, si applicano per tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti di produzione per cui non è ancora stata completata la connessione.

III.2 Disposizioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione

La seguente tabella 3 evidenzia tutte le possibili casistiche relative alla comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione.

<i>Casistica</i>	<i>Data ultima per la presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo</i>
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010 e alla data del 30 settembre 2010 il richiedente abbia già accettato il preventivo ma non abbia ancora presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. (comma 2.1, lettera a), dell'Allegato B)	A decorrere dall'1 ottobre 2010: <ul style="list-style-type: none">• entro 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione;• entro 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione;• entro 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione;• entro 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione.
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010 e alla data del 30 settembre 2010 il richiedente non abbia ancora accettato il preventivo. (comma 2.1, lettera b), dell'Allegato B)	A decorrere dalla data di accettazione del preventivo: <ul style="list-style-type: none">• entro 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione;• entro 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione;• entro 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione;• entro 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione.

<p>Richiesta di connessione inviata al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010. (comma 2.2 dell'Allegato B)</p>	<p>A decorrere dalla data di accettazione del preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione; • entro 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione; • entro 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione; • entro 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione.
---	---

- tabella 3 -

Entro le tempistiche sopra elencate, il richiedente è anche tenuto ad inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche sopra elencate. In caso contrario il preventivo decade.

Nel caso in cui la richiesta di connessione sia stata inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010 e alla data del 30 settembre 2010 il richiedente abbia già accettato il preventivo e abbia già presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, il medesimo richiedente non è tenuto a trasmettere al gestore di rete il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete.

Il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo, ivi previsto, entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo.

III.3 Disposizioni relative alla comunicazione di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione

Nel caso in cui il richiedente non abbia inoltrato al gestore di rete la comunicazione di cui all'articolo 31, commi 31.1 o 31.2, del TICA, il medesimo gestore, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, è tenuto a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, invia al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, come evidenziato da comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Il contenuto della dichiarazione non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui il richiedente era tenuto ad inviare la comunicazione di cui ai predetti commi 31.1 o

31.2 del TICA. Qualora tale dichiarazione non sia presentata nei termini e nei tempi sopra richiamati, il preventivo decade.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi di quanto sopra detto.

L'articolo 31 del TICA come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10 si applica a decorrere dall'1 ottobre 2010. In particolare, da tale data, le comunicazioni da inviare ai gestori di rete devono essere effettuate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi di quanto detto sopra.

III.4 Disposizioni relative ai casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

Dall'1 novembre 2010, nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del medesimo impianto, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, oltre all'autorizzazione ottenuta decade anche il preventivo accettato per la connessione.

III.5 Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche

Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un'area critica, rende disponibile al gestore di rete una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e i seguenti valori unitari:

- 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.

Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso in cui non siano ancora ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e nel caso in cui l'area o linea su cui dovrà essere connesso sia critica, entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo, ovvero dalle date individuate nel presente paragrafo, rende disponibile al gestore di rete una garanzia di importo pari a quello di cui sopra. La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata ogni 12 mesi dalle date di cui sopra.

Le garanzie di cui sopra sono aggiuntive alla garanzia eventualmente già presentata e si applicano anche nei casi in cui alla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della richiesta di connessione non era verificata la condizione di area critica o di linea critica.

Le garanzie di cui al presente paragrafo sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le garanzie previste dal TICA per le connessioni in alta e altissima tensione qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD).

Le garanzie di cui al presente paragrafo terminano la propria validità alla data di completamento dell'impianto di produzione, come riportata nella comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto inviata dal richiedente al gestore di rete.

I gestori di rete, entro il 15 ottobre 2010, hanno dato evidenza pubblica delle aree critiche e delle linee critiche, sulla base di requisiti coerenti con i principi definiti dall'articolo 4 del TICA.

Il gestore di rete, a seguito della pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche, ne dà comunicazione al richiedente eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato.

La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata con riferimento al 30-esimo giorno antecedente la data in cui sarà richiesta la messa a disposizione della prima garanzia e ogni 12 mesi dalla medesima data ai fini delle successive garanzie che eventualmente dovranno essere presentate ai sensi dell'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, del TICA.

La seguente tabella 4 evidenzia tutte le possibili casistiche per le quali il richiedente è tenuto a rendere disponibile al gestore di rete le garanzie.

<i>Casistica</i>	<i>Data entro cui presentare la garanzia ai gestori di rete e da cui decorrono gli intervalli di tempo annuali per le eventuali successive garanzie</i>
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010, preventivo già accettato e data di invio della prima comunicazione utile ¹³ , ai sensi dell'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, del TICA, successiva al 15 novembre ma non successiva al 7 agosto 2011.	Data di invio della prima comunicazione utile, ai sensi dell'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, del TICA.
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010, preventivo già accettato e data di invio della prima comunicazione utile ai sensi dell'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, del TICA successiva al 7 agosto 2011.	7 agosto 2011.
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010, preventivo già accettato e assenza di comunicazioni utili ai sensi dell'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, del TICA.	7 agosto 2011.
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010 e preventivo accettato in data successiva al 7 agosto 2011.	Data di accettazione del preventivo.
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010 e prima della pubblicazione, da parte del gestore di rete, delle aree critiche e delle linee critiche e la comunicazione al richiedente della presenza di area o linea critica avviene nel preventivo.	Data di accettazione del preventivo.

¹³ Con il termine "prima comunicazione utile" si intende la comunicazione di cui all'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, del TICA effettuata nella prima data utile (cioè successiva al 15 novembre 2010).

Richiesta di connessione inviata al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010 e prima della pubblicazione, da parte del gestore di rete, delle aree critiche e delle linee critiche e la comunicazione al richiedente della presenza di area o linea critica non avviene nel preventivo.	Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del richiedente della comunicazione, inviata dal gestore di rete, della verifica della condizione di area o linea critica.
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete a partire dalla data di pubblicazione, da parte del gestore di rete, delle aree critiche e delle linee critiche.	Data di accettazione del preventivo.

- tabella 4 -

Le garanzie di cui al presente paragrafo non devono essere presentate qualora, alla data prevista per la presentazione delle medesime, i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono già stati ultimati, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa dal richiedente al gestore di rete secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 10, comma 10.6, o all'articolo 23, comma 23.3, del TICA.

Il preventivo decade in caso di mancata presentazione della garanzia, qualora necessaria, entro:

- le date previste nella tabella 4, ovvero
- 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalle date individuate nella tabella 4.

In entrambi i casi, i gestori di rete, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, sono tenuti a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, presenta la garanzia; in caso contrario, il preventivo decade, i depositi cauzionali già versati non vengono restituiti e le fidejussioni già presentate vengono escusse.

III.6 Validità e condizioni per l'escussione della garanzia

Le garanzie terminano la propria validità alla data di completamento dell'impianto di produzione, come riportata nella comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto inviata dal richiedente al gestore di rete. Qualora abbiano la forma di un deposito cauzionale, vengono restituite dal gestore di rete, maggiorate degli interessi legali, entro 2 mesi dalla data di completamento dell'impianto di produzione.

Tutte le garanzie presentate, qualora abbiano la forma di un deposito cauzionale:

- nei casi di decadenza del preventivo, non vengono restituite;
- nei casi di rinuncia da parte del richiedente, vengono restituite per il 30% dal gestore di rete, maggiorate degli interessi legali, entro 2 mesi dalla data di completamento dell'impianto di produzione;
- nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, vengono trattenute limitatamente all'entità del medesimo corrispettivo.

Tutte le garanzie presentate, qualora abbiano la forma di fidejussioni bancarie:

- nei casi di decadenza del preventivo, vengono escusse dal gestore di rete;
- nei casi di rinuncia da parte del richiedente, vengono escusse per il 70% dal gestore di rete;
- nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, vengono escusse limitatamente all'entità del medesimo corrispettivo.

Con cadenza semestrale, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera h), dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, alimentato dalla componente UC₃, i proventi derivanti dai depositi cauzionali che non devono più essere restituiti, comprensivi degli interessi legali, e dalle fideiussioni escusse nei casi di decadenza o di rinuncia dei preventivi, al netto della quota corrispondente ai corrispettivi dovuti e non versati, alla copertura dei costi già sostenuti dal gestore di rete e degli eventuali costi che, in caso di rinuncia, il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.